

CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO
Via Palermo – C.da Casazza, S.S. 113 – MESSINA
Partita Iva 02733700831

LETTERA INVITO

Cottimo fiduciario per l'affidamento triennale del "Servizio di Tesoreria e Cassa" dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo". Importo triennale complessivo a base d'asta: € 72.000,00 - CIG: 615963104E.

L'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" indice una gara, mediante Cottimo Fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con D.A. dell'Assessorato alla Sanità Regione Sicilia n. 1283/2013, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del "Servizio triennale di Tesoreria e Cassa", giusta Delibera n. ²⁷⁴ /CS del ^{6/3} /2015, i cui requisiti minimi sono indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla presente Lettera Invito.

L'importo triennale complessivo a base d'asta è di € 72.000,00 e non sono ammesse offerte di importo uguale o maggiore.

L'appalto del servizio avrà durata triennale, con decorrenza dalla stipula del contratto.

Le descrizioni tecniche del servizio indicate nel capitolato sono da considerarsi come caratteristiche minime per l'accettazione delle offerte. Sono ammesse offerte qualitativamente migliorative.

L'appalto verrà aggiudicato mediante Cottimo Fiduciario con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n. 163/2006, con esclusione automatica dalla gara ai sensi dell'art. 124 comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui due o più Banche presentassero lo stesso ribasso si procederà al sorteggio.

Le Banche offerenti si impegnano espressamente a vincolare le condizioni proposte per un periodo di 150 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Il pagamento del servizio di Tesoreria, omnicomprensivo, dovrà essere corrisposto dall'IRCCS entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dalla data di stipula del contratto, subordinatamente agli accertamenti di verifica della regolare esecuzione del servizio, come specificato nel capitolato tecnico allegato.

Per poter partecipare alla gara ogni Banca concorrente dovrà far pervenire, a mezzo raccomandata a.r. o *brevi manu* presso l'Ufficio protocollo del Centro o a mezzo corriere autorizzato, all'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo", S.S. 113 via Palermo c.da Casazza 98124 Messina, **inderogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del 09/04/2015**, a pena di esclusione dalla gara, un plico sigillato sui lembi di chiusura, recante esternamente la denominazione della ditta mittente e la seguente dicitura: **"Cottimo fiduciario per l'affidamento triennale del Servizio di Tesoreria e Cassa dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo"**. Importo biennale complessivo a base d'asta €. 72.000,00.

Per la consegna del plico *brevi manu* si fa presente che l'ufficio protocollo è aperto **inderogabilmente** dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

Nel plico sopra citato devono essere contenuti, a pena d'esclusione:

1. **BUSTA "A" – documentazione amministrativa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura a pena d'esclusione, contenente:**
 - a) Dichiarazione sostitutiva di certificati e di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 45 del 28/12/2000, la quale dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Istituto Bancario partecipante. Alla stessa dichiarazione il dichiarante dovrà allegare copia del documento di riconoscimento. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore, ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura a pena di esclusione. (all. B)
 - b) Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (all. C)
 - c) Dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità contributiva e retributiva (all. D).
 - d) Cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo complessivo a base d'asta (ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.).
 - e) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per categoria di servizi pertinente con l'oggetto del presente appalto in copia conforme all'originale o dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della certificazione.
 - f) PassOE rilasciato dal sistema AVCPASS secondo quanto previsto dall'art.6bis del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. attuato con la Deliberazione n.111 del 20/12/2012 dell'AVCP, oggi ANAC.
2. **BUSTA "B" - offerta economica, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura a pena d'esclusione**, espressa in euro, in cifre e lettere, ed al netto dell'iva. La stessa dovrà essere sottoscritta per esteso, in modo leggibile, dal titolare o dal rappresentante legale della ditta offerente. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello più conveniente per l'Amministrazione. L'offerta



economica complessiva, da redigersi su carta semplice, non potrà essere uguale o superiore all'importo triennale complessivo di €. 72.000,00.

Resta inteso che:

- Nel caso in cui il servizio offerto non abbia le caratteristiche minime indicate nel capitolato tecnico l'Istituto bancario partecipante sarà escluso dalla gara.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora il servizio offerto non dovesse rispondere a quanto richiesto, ovvero dovesse venir meno il motivo del servizio.
- L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida. L'Amministrazione, comunque, per determinazione unilaterale ed a propria assoluta discrezione, potrà valutare l'offerta stessa economicamente non vantaggiosa per l'IRCCS, e, quindi, non procedere all'aggiudicazione, anche quando siano state osservate tutte le norme previste, senza che il soggetto interessato abbia nulla a che pretendere. In tal caso l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, i più ampi poteri ivi compresi quelli di far ripetere l'esperimento di gara.
- L'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per la Banca aggiudicataria, mentre lo sarà per l'IRCCS solo subordinatamente all'avvenuta formalizzazione degli atti di aggiudicazione.
- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga in tempo utile, entro le ore 12:00 del giorno di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, presso l'Ufficio Protocollo dell'IRCCS.
- Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna eventuale offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
- Non sono ammesse le offerte condizionate a quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara o ad altro atto.
- L'omissione o l'incompletezza di uno qualsiasi dei documenti e/o certificati richiesti, comporterà l'automatica esclusione dal procedimento di gara.
- Le Banche dovranno specificare nel dettaglio tutte le caratteristiche tecniche minime indicate nel capitolato.
- Saranno escluse dal cottimo fiduciario le Banche che proporranno offerte con caratteristiche inferiori rispetto a quelle minime del capitolato.
- Per tutto quanto non contemplato nella presente lettera invito, valgono le disposizioni di cui al regolamento generale dell'IRCCS, nonché alle vigenti disposizioni di legge.

La Banca aggiudicataria, a garanzia degli obblighi contrattuali, dovrà versare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione,



cauzione definitiva, ai sensi di quanto indicato all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 e dall'art. 15 del regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con D.A. dell'Assessorato alla Sanità Regione Sicilia n. 1283 del 03/07/2013.

L'IRCCS si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, l'annullamento della gara senza che le Banche partecipanti o l'eventuale aggiudicataria abbiano alcunché a pretendere.

E' fatto assoluto divieto alla Banca aggiudicataria di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto.

In caso di controversie legali legate all'esecuzione dell'appalto è competente il Foro di Messina.

Si precisa che tutti i dati forniti dalle Banche saranno trattati nel rispetto della legge 675/96 e dei relativi obblighi di riservatezza.

Tali dati potranno essere trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 675/96 il trattamento dei dati suddetti, in quanto raccolti e detenuti per le sole finalità su indicate e in virtù di obblighi di legge, non necessita di consenso.

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della lettera-contratto sono a carico della Banca aggiudicataria.

Questa lettera invito è anche pubblicata sul sito web dell'IRCCS (www.irccsneurolesiboninopulejo.it) e sul sito web dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia (www.regione.sicilia.it/sanita) per favorire la massima trasparenza e partecipazione alla gara.


Per chiarimenti di natura amministrativa codesta Banca potrà rivolgersi al Responsabile del procedimento, dott. Angelo Maccarone (090.601.28831/28970, fax 090.601.28972).


In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90 e s.m.i., ed al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, l'IRCCS garantisce il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi.

La spesa complessiva graverà sul Bilancio del Centro nei relativi periodi di competenza.

Messina,

Il Responsabile del procedimento
Dott. Angelo Maccarone





CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO
Via Palermo – C.da Casazza, S.S. 113 – MESSINA
Partita IVA 02733700831

CAPITOLATO
PER IL SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA

ART. 1

SCOPO, MATERIA E LIMITI DEL SERVIZIO

L'IRCCS affida al *Cassiere* il proprio Servizio di Cassa – da svolgersi in conformità alle disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti e per la durata indicata al successivo art. 2.

Tale servizio consiste in:

- operazioni di riscossione e di pagamento a valere sulla contabilità speciale infruttifera aperta a nome dell'IRCCS presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Messina e presso il Servizio di Cassa Regionale;
- operazioni di riscossioni a valere sul conto fruttifero "Entrate Proprie" aperto a nome dell'IRCCS presso il Cassiere;
- custodia e amministrazione dei titoli e valori in deposito;
- esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente e/o richiesto per legge.

Il *Cassiere* si obbliga all'esercizio in base all'autorizzazione del competente organo di vigilanza e dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. Tesoro del 05.05.1981 e del D. Lgs n. 385/94, per l'assunzione del servizio di Cassa dell'IRCCS, nonché di essere dotato di struttura tecnico organizzativa idonea a garantire la regolare esecuzione del servizio medesimo.

Per l'espletamento del servizio il *Cassiere*, in quanto compreso nelle categorie previste dagli artt. 10 e 13 del D.Lgs. n. 385/93 – è esonerato dal prestare cauzione.

Il *Cassiere* risponde solidalmente della regolare esecuzione del servizio con l'intero suo patrimonio.

L'esazione è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del *Cassiere* il quale non è tenuto ad intimare atti o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'IRCCS ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso. L'acquisto, la vendita e la custodia e l'amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'IRCCS o depositati provvisoriamente da terzi non potranno essere svincolati se non previa autorizzazione dell'IRCCS, formalizzata, con apposito ordinativo di pagamento sottoscritto dai titolari delle funzioni.

Di comune accordo tra le parti potranno essere in ogni momento apportati i perfezionamenti ritenuti necessari alle modalità di espletamento del servizio.

ART. 2

DURATA DEL SERVIZIO

La presente convenzione avrà durata triennale con decorrenza dalla stipula del contratto e potrà essere prorogata fino ad un massimo di anni due a richiesta dell'IRCCS, da formularsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, previa accordo tra le parti ed adozione di apposito atto deliberativo.

Alla scadenza – originaria o rinnovata – il *Cassiere* sarà comunque tenuto, su richiesta dell'IRCCS, all'espletamento del servizio fino alla nomina del nuovo *Cassiere*, fermi tutti i patti e condizioni precedenti.

ART. 3

ESERCIZIO ECONOMICO

L'esercizio economico inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non potranno essere effettuate operazioni di cassa sul bilancio di competenza dell'anno precedente. Il trasferimento, ai soli fini contabili, del fondo cassa residuale al 31 dicembre sarà riportato in apposita voce della situazione di Cassa del nuovo esercizio.

Art. 4

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di Cassa viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra IRCCS e Cassiere. A tale scopo il Cassiere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia.

2. Il Cassiere assicura all'IRCCS, tramite il collegamento telematico, da attivare entro 10 giorni dalla stipula, le seguenti funzionalità:

– trasmissione dei flussi elettronici dispositivi, ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate, interrogazione in tempo reale della situazione del conto di cassa e di tutte le evidenze connesse;

– consultazione "on line" della movimentazione giornaliera di tesoreria da parte del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, in particolare:



- anagrafe dei versanti e/o beneficiari;
 - causali di versamento e/o di pagamento;
 - stato del documento (emesso, riscosso, pagato, regolarizzato);
 - modalità di esecuzione dei pagamenti (cassa, bonifico bancario, assegno);
 - dettaglio delle bollette di riscossione e dei provvisori di entrata regolarizzati (per le reversali di incasso);
 - dettaglio delle quietanze e dei provvisori di uscita regolarizzati (per i mandati di pagamento);
 - totali (fondo di cassa, reversali emesse, reversali riscosse, mandati emessi, mandati pagati, provvisori di entrata, provvisori di uscita);
- postazioni con accesso personalizzato tramite password: n. 3 postazioni indicative.
3. Il Cassiere fornisce all'IRCCS le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili.
4. L'onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Cassiere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell'IRCCS.
5. La trasmissione degli ordinativi cartacei accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici fintantoché l'Ente non sarà in grado di attivare l'uso dell'Ordinativo Informatico con conseguente cessazione dell'invio dei titoli cartacei.
- Per Ordinativo Informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) con Circolare n. dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 64 del 15.01.2014, pubblicata sul sito www.agid.gov.it
6. Per quanto riguarda l'attivazione dell'Ordinativo Informatico l'IRCCS ed il Cassiere si impegnano ad avviare l'uso della nuova funzionalità quanto prima e comunque nel periodo di validità della presente Convenzione.
7. Qualora, per motivi tecnici non possa essere effettuato l'invio telematico da parte dell'Ente degli ordinativi di incasso e pagamento, trasmessi anche in forma cartacea, il Cassiere dovrà comunque garantire le riscossioni e i pagamenti.
8. Durante il periodo di validità della Convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

ART. 5

RISCOSSIONI

Il *Cassiere* si obbliga a riscuotere qualsiasi somma di spettanza dell'IRCCS.

Le somme riscosse saranno registrate nel conto di Cassa lo stesso giorno dell'effettuazione delle operazioni d'incasso, con annotazione se trattasi di somme "fruttifere" ovvero "infruttifere".

Per ciascuna riscossione sarà rilasciata, a cura del *Cassiere*, quietanza liberatoria, numerata progressivamente per esercizio economico, compilata con procedura meccanizzata o da staccarsi da apposito bollettario.

L'incasso delle entrate è effettuato per mezzo di "ordini di riscossione" compilati dall'IRCCS e numerati progressivamente e firmati dai funzionari addetti, così come individuati al successivo art. 7.

Il cassiere si obbliga altresì a riconoscere alla IRCCS la stessa valuta del giorno dell'effettivo incasso per tutti gli assegni circolari bancari emessi sia dallo stesso istituto o da altri istituti.

Il *Cassiere*, comunque, si obbliga a ricevere qualsiasi somma che a qualsiasi titolo i terzi intendessero versare a favore dell'IRCCS, rilasciandone quietanza contenente l'annotazione "salvo conferma per accettazione da parte dell'IRCCS".

Le somme come sopra riscosse senza reversale verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera se dagli elementi in possesso del *Cassiere* risulti evidente che le stesse rientrano fra quelle previste dall'art. 1 del D.M. 26.07.1985.

Il *Cassiere* si obbliga a dare notizia giornaliera di tali incassi per l'emissione dei conseguenti ordini di riscossione.

Tutti gli ordinativi estinti saranno restituiti all'IRCCS a corredo del rendiconto di cassa.

IL Cassiere è tenuto al rispetto della normativa in materia di codifica gestionale SIOPE di cui all'art.28 della L. n.289/2002 e dei decreti del M.E.F. 14/11/2006, 5/3/2007, 23/12/2009 8/2/2010 e 13/01/2014 nonché a garantire nei termini dovuti qualsiasi altra rilevazione sui flussi di cassa prevista da nuova normativa.

ART. 6

PAGAMENTI

I pagamenti verranno disposti dall'IRCCS sulla base degli ordini di pagamento numerati progressivamente, e saranno eseguiti dal *Cassiere* su piazza, con le modalità indicate dall'IRCCS sui titoli, e saranno contabilizzati nel rendiconto mensile di cassa.

I mandati di pagamento relativi all'utilizzo di somme con vincolo di destinazione dovranno recare dichiarazione in tal senso per consentire il prelievo dall'apposita contabilità speciale.

Gli ordinativi, esclusi quelli da esitare con quietanza diretta, dovranno essere messi in pagamento non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello di consegna al *Cassiere*.

Nel caso di pagamenti da effettuare con "valuta fissa a favore del beneficiario", i titoli dovranno essere trasmessi al *Cassiere* almeno tre giorni lavorativi prima della valuta assegnata. In particolare, per quanto riguarda il pagamento di

emolumenti al personale dipendente, il *Cassiere* s'impegna ad effettuare gli accrediti indicati nei ruoli con valuta unica per tutti i beneficiari.

Il *Cassiere* è responsabile della regolarità dei pagamenti eseguiti.

Sarà cura dell'IRCCS avvisare direttamente i beneficiari dopo la consegna degli ordinativi di pagamento al Cassiere.

Il *Cassiere* contabilizzerà gli ordinativi sul conto di cassa lo stesso giorno del pagamento che dovrà essere sempre annotato sui titoli, unitamente alla quietanza del creditore.

Il *Cassiere* non dovrà dare corso ad ordinativi che dovessero risultare incompleti, o sui quali vi siano abrasioni, cancellature o discordanza tra importo in cifre ed in lettere; eventuali correzioni da apportare ai titoli di pagamento e riscossione dovranno essere convalidati dalle stesse persone preposte alla loro sottoscrizione.

Gli ordinativi estinti saranno restituiti all'IRCCS a corredo del rendiconto di cassa.

L'Istituto, conformemente alla vigente normativa, per ciascun pagamento dovrà acquisire la necessaria quietanza. Nelle ipotesi in cui il titolo sia estinto con modalità diversa dal diretto pagamento a favore del creditore, la dichiarazione di accredito o di commutazione sostituisce la quietanza del creditore.

Le commissioni e le spese per l'esecuzione del pagamento sono a carico del beneficiario, tranne diverse disposizioni da parte dell'IRCCS ed il cui importo sarà, comunque, stabilito in sede di stipula della convenzione e non potrà essere superiore a 3,50 (€ 3/50).

Nessuna spesa o commissione potrà essere addebitata ai beneficiari ove si tratti del pagamento di stipendi e compensi al personale, ivi compresi i versamenti conto terzi (cessioni, pignoramenti, assegni mantenimenti, quote sindacali, ...), agli organi direttivi ed ai componenti di altri organi istituzionali (ad es. collegio sindacale, nucleo di valutazione) nonché del pagamento di spese obbligatorie, quali contributi, imposte, tasse etc..., nonché nel caso di bonifici esteri.

Saranno, inoltre, esclusi da qualsiasi addebito i pagamenti effettuati alle altre Aziende sanitarie, alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs.vo 165/2001 nonché tutti i rimborsi di spese/indennizzi e quelli di importo inferiore ad Euro 100,00.

In ogni caso il sistema informatico dedicato alla gestione dei pagamenti dovrà consentire la verifica del costo dell'operazione. L'estinzione degli ordinativi di pagamento avviene nel rispetto della vigente normativa e delle indicazioni fornite dall'IRCCS, con assunzione di responsabilità per la regolarità del pagamento, sia nei confronti dell'IRCCS che dei terzi creditori, da parte dell'Istituto che ne risponde con tutto il proprio patrimonio.

Per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti al personale dipendente, il Cassiere s'impegna ad effettuare gli accrediti indicati nei ruoli con valuta unica per tutti i beneficiari, qualora il pagamento ricada in giorno non lavorativo, la valuta dovrà essere quella del giorno lavorativo immediatamente precedente.

I pagamenti saranno eseguiti dall'Istituto nei limiti delle disponibilità di cassa ovvero dell'eventuale anticipazione preventivamente concessa dall'Istituto in base alla vigente normativa ed alle disposizioni di cui al presente capitolato.

Inoltre, il *Cassiere* è tenuto, anche in assenza del relativo mandato di pagamento, dietro comunicazione scritta delle persone specificatamente autorizzate dall'IRCCS, ad effettuare i pagamenti derivanti da spese ricorrenti quali:

- 1) competenze straordinarie spettanti al personale dipendente, nonché al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario;
- 2) contributi sociali e oneri fiscali.

I relativi mandati saranno emessi dall'IRCCS entro i successivi 7 giorni.

ART. 7

REQUISITI DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO E DI PAGAMENTO

Ai fini del rapporto per il servizio di cassa sia gli ordinativi d'incasso sia gli ordinativi di pagamento dovranno contenere gli elementi essenziali indicati nei commi seguenti:

I - Gli ordinativi d'incasso dovranno contenere:

- a) la denominazione dell'Ente disponente;
- b) l'indicazione del debitore;
- c) l'ammontare della somma da riscuotere, espressa sia in cifre sia in lettere;
- d) la causale del versamento;
- e) il numero progressivo dell'ordinativo;
- f) l'esercizio finanziario e la data d'emissione;
- g) l'eventuale indicazione d'assoggettamento all'imposta di bollo di quietanza;
- h) l'indicazione dei codici meccanografici necessari alla predisposizione delle informazioni periodiche sui flussi di cassa da trasmettere agli uffici competenti.

II - Gli ordinativi di pagamento dovranno contenere:

- a) la denominazione dell'Ente disponente;
- b) l'indicazione del creditore, completa dei dati anagrafici, indirizzo, codice fiscale o partita I.V.A., nonché, ove occorra, di colui che è legalmente autorizzato a rilasciare quietanza con indicazione delle stesse generalità e della qualità a titolo in forza del quale è autorizzato a quietanzare;
- c) l'ammontare della somma da pagare, espressa sia in cifre sia in lettere, ed, in caso di trattenute operate e da



- d) operare, la somma netta da liquidare;
- e) la causale del pagamento;
- f) il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario;
- g) l'esercizio finanziario e la data d'emissione;
- h) le modalità di riscossione/pagamento ed i relativi dati necessari;
- i) l'eventuale indicazione d'assoggettamento all'imposta di bollo di quietanza;
- j) la data entro la quale, nei casi di pagamenti a scadenza fissa, il pagamento deve essere eseguito;
- k) l'indicazione dei codici meccanografici necessari alla predisposizione delle informazioni periodiche sui flussi di cassa da trasmettere agli uffici competenti.

III - Sia gli ordinativi d'incasso che gli ordinativi di pagamento, dovranno essere sottoscritti dal Rappresentante Legale (Direttore Generale o Commissario Straordinario) dell'IRCCS e dal Dirigente del Servizio economico Finanziario e Patrimoniale, o da loro delegati, espressamente autorizzati ed individuati dal Direttore Generale con appositi provvedimenti con i quali, inoltre sono precisate le funzioni, avendo anche riguardo alla titolarità e relativa sostituzione, e sono determinate le facoltà ed i poteri attribuiti. A tali provvedimenti, che saranno notificati all'Istituto Cassiere mediante raccomandata a mano, sarà acclusa la fotocopia di un documento d'identità, la fotocopia del tesserino attributivo del codice fiscale, lo specimen della firma (estesa e breve) con la relativa autenticazione, entrambe acquisite su apposito modulo predisposto dal Cassiere, delle persone designate. Ogni successiva variazione che avvenga nel tempo dovrà essere comunicata tramite raccomandata a mano e dovrà essere formalizzata con le modalità sopra previste. La sottoscrizione da parte dei sostituti è attestazione per se stessa dell'assenza o impedimento dei titolari delle rispettive funzioni.

ART. 8 FIRMA DEI TITOLI

Gli ordinativi di riscossione, gli ordinativi di pagamento ed ogni altro documento contabile, dovranno recare la firma del Direttore Generale e del Direttore del Dipartimento Risorse Economico Finanziarie e Patrimoniale in carica o dei sostituti all'uopo individuati.

ART. 9 TRASMISSIONE TITOLI

I titoli, sia di entrata che di spesa, saranno trasmessi al *Cassiere* a cura del Servizio economico Finanziario e Patrimoniale con distinta di accompagnamento numerata progressivamente e in duplice esemplare, uno dei quali sarà restituito per ricevuta.

ART. 10 COMUNICAZIONI DEL CASSIERE E CHIUSURA CONTI

Il *Cassiere* farà pervenire all'IRCCS le seguenti comunicazioni mediante invio di apposita documentazione:

- a) giornalmente, su apposito modulo in duplice esemplare, di cui uno per ricevuta, l'elenco delle riscossioni e pagamenti con l'evidenziazione della residua disponibilità generale di cassa;
- b) l'elenco giornaliero delle riscossioni e pagamenti in conto "sospeso";
- c) al termine di ogni mese, elenco delle reversali e mandati non ancora operati;
- d) alla fine di ogni trimestre, la situazione riepilogativa di cassa distinta per riscossioni e pagamenti, ai fini delle verifiche di cassa e della rendicontazione periodica prevista dalla normativa vigente, nonché estratto conto scalare con il calcolo degli interessi maturati;
- e) annualmente, il conto della gestione di cassa chiuso al **31 dicembre** dell'anno di riferimento, da inviare entro e non oltre il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello cui si riferisce il conto medesimo.

Per la trasmissione informatizzata dei dati contabili di cui sopra, il *Cassiere* si obbliga di fornire all'IRCCS apposito collegamento informatico dotato di software interoperativo, con onere a proprio carico.

ART. 11 SCRITTURE CONTABILI DEL CASSIERE

Il *Cassiere* ha l'obbligo di tenere giornalmente e custodire, con l'ausilio di sistemi informatizzati, le seguenti scritture:

- a) i conti dei movimenti di cassa (giornale di cassa);
- b) il registro giornaliero di carico dei titoli di entrata e di spesa con annotazione degli stessi secondo l'ordine di ricevimento da parte dell'IRCCS;

- c) il bollettario delle riscossioni.

ART. 12

ADEMPIMENTI NORMATIVI DEL CASSIERE

Il *Cassiere* provvederà per la parte di propria competenza, a tutti gli adempimenti previsti dalla circolare n.33/2008 del *Ministero dell'Economia e delle Finanze*-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, relativa all'attuazione dell'art. 77-quater del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/2008. Estensione del sistema di tesoreria unica mista e nuove procedure di accreditamento delle risorse finanziarie destinate al settore sanitario.

Quanto previsto al comma precedente, è sospeso fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art 35 del D.L. 24 gennaio 2012 , salvo ulteriori determinazioni previste dagli organi competenti

ART. 13

RACCORDO RECIPROCO DELLE CONTABILITÀ

Alla fine di ogni trimestre, o comunque su specifica richiesta dell'IRCCS, il *Cassiere* procederà al raccordo della propria contabilità con quella dell'IRCCS.

Copia del quadro di raccordo corredato dell'elenco dei sospesi e dei titoli inestinti e non presi in carico, sarà inviato entro la prima decade del mese successivo alla chiusura trimestrale all'IRCCS che, previo controllo, ne darà concordanza o ne segnalerà le discordanze eventualmente rilevate, entro il termine di trenta giorni.

ART. 14

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

Per l'espletamento del servizio, la Banca mette a disposizione del servizio di cassa personale qualificato ed in numero adeguato per la corretta e snella esecuzione dello stesso ed un referente al quale l'IRCCS potrà rivolgersi per la soluzione immediata delle eventuali necessità operative

ART. 15

CONTI GIUDIZIALI DEL CASSIERE

E' fatto obbligo al *Cassiere* di presentare all'IRCCS il conto unico giudiziale annuale della gestione delle entrate e delle spese con le modalità e nei termini stabiliti dal R.D. 23.05.1992 n. 827.

Per gli adempimenti di cui al presente articolo il *Cassiere* dovrà comunque tener conto delle innovazioni introdotte con la contabilità economico-patrimoniale e, pertanto, produrre – ai sensi della normativa vigente – analogo documento per le opportune verifiche.

ART. 16

CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA

Il servizio di Cassa, regolamentato ai sensi del presente accordo, è reso a titolo gratuito, **ad eccezione del contributo per il servizio di tesoreria omnicomprensivo, pari 24.000** che l'IRCCS dovrà corrispondere entro il 31 gennaio di ciascun anno. Ai fini della determinazione dell'assegnazione dovrà farsi riferimento a quella contabilizzata nell'ultimo bilancio d'esercizio adottato dall'IRCCS; pertanto, al Cassiere non sarà dovuto alcun ulteriore indennizzo, sia per le spese vive sostenute (quali, ad esempio, spese postali, bolli, telegrafiche e telefoniche) che per eventuali maggiori servizi derivanti da modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni legislative, nonché per l'apertura di conti correnti per il Cassiere Economo e/o Funzionari Delegati

Sulle giacenze di cassa giornaliera presenti sul conto fruttifero denominato "Entrate Proprie", si applicherà un tasso creditore pari a **Euribor 3 mesi su base 365**, il predetto conto sarà gestito senza spese ne commissioni, e le somme incassate saranno contabilizzate con valuta dello stesso giorno delle operazioni d'incasso.

Il *Cassiere* si obbliga, in caso di carenza di disponibilità liquide, a concedere all'IRCCS anticipazioni di cassa, commisurate ai fabbisogni finanziari più immediati, purché non superiori al limite massimo dei quattro dodicesimi dell'assegnazione delle risorse attribuite nell'anno all'IRCCS (L.R. n.2/2007 art.24 comma 28).

Ai fini della determinazione dell'assegnazione dovrà farsi riferimento a quella contabilizzata nell'ultimo bilancio d'esercizio adottato dall'IRCCS.

Per opportuno riferimento si precisa che l'assegnazione per l'anno 2013 è stata pari a € 19.028.000

In dette anticipazioni il Cassiere applicherà un tasso debitore pari a Euribor 3 mesi su base 365 vigente tempo per tempo maggiorato dello spread aggiudicato in gara nell'ambito del tetto massimo del 2,50%

Dette anticipazioni, che saranno erogate con immediatezza a semplice richiesta del Direttore Generale, o dal soggetto a tal fine delegato, saranno gestite in appositi conti correnti bancari, nei quali il *Cassiere* renderà disponibile all'IRCCS l'ammontare delle esposizioni concesse.

I suddetti conti correnti saranno gestiti senza spese.

Le somme pagate dal *Cassiere* saranno contabilizzate sui predetti conti correnti con valuta dello stesso giorno delle operazioni.

Le somme riscosse dal *Cassiere* saranno portate a deconto delle anticipazioni concesse, con valuta dello stesso giorno dell'operazione di incasso, a valere quale ripristino della linea di credito concessa.

Per i giroconti che non comportano movimento di denaro il *Cassiere* applicherà la valuta compensata.

Per l'utilizzo delle anticipazioni l'IRCCS, all'atto della concessione emetterà ordine d'incasso ed in sede di ripiano delle stesse emetterà ordine di pagamento.

Il *Cassiere* trimestralmente dovrà dare evidenziazione, nell'estratto conto, degli interessi maturati sulle anticipazioni – e che gli stessi non costituiscono capitalizzazione ai fini del calcolo degli interessi successivi – per i quali provvederà all'addebito nella contabilità speciale intestata all'IRCCS.

In caso di cessazione del servizio di Cassa, il *Cassiere* subentrante dovrà obbligarsi al ripiano delle anticipazioni eventualmente ancora in essere.

ART. 17

CONDIZIONI PER LE OPERAZIONI IN CONTO CORRENTE

I rapporti di conto corrente che potranno essere accesi dall'IRCCS al fine di gestire i fondi economici e/o per i funzionari delegati, dovranno essere completamente gratuiti per l'IRCCS (come espressamente indicato nel precedente art.16) e senza possibilità di scoperto di conto corrente.

Il *Cassiere* rinuncerà alla pretesa di qualsiasi compenso non previsto espressamente dalla presente convenzione, anche se rientrante negli accordi interbancari.

ART. 18

AMMINISTRAZIONE DEI TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

Il *Cassiere* assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori della IRCCS a titolo gratuito in conformità anche a quanto previsto dalla Legge n. 289 del 19 giugno 1986 presso Banca d'Italia.

Alle condizioni suddette saranno, altresì, custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore della IRCCS con l'obbligo per il *Cassiere* di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza ordine della IRCCS comunicato per iscritto e sottoscritto dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi.

ART. 19

SERVIZIO RISCOSSIONE TICKETS

Il *Cassiere* si obbliga di dotare gli uffici economato e gli sportelli di riscossione ticket di apparecchiature idonee alla riscossione a mezzo "carta di credito" o "bancomat", su richiesta della IRCCS.

A tal fine il *Cassiere* dovrà prevedere l'attivazione e gestione di sistemi per la riscossione elettronica degli incassi tramite carte bancomat e carte di credito.

Tali servizi dovranno essere attivati contestualmente all'avvio del servizio di cassa, presso i locali di riscossione dei tickets sanitari. Le ubicazioni potranno essere modificate in base alle esigenze organizzative dell'IRCCS.

L'IRCCS non assume alcuna responsabilità inerente la gestione del servizio anzidetto.

I costi di installazione, gestione e tenuta delle apparecchiature POS sono a carico dell'*Cassiere* e esenti dalla commissione "pago bancomat".

Gli incassi dell'IRCCS saranno esenti dalle commissioni "Pago Bancomat", da calcolarsi sull'importo singolo transatto.

ART. 20

CONDIZIONI SUPPLEMENTARI

Il *Cassiere* sarà vincolato e tenuto a:

- a) realizzare con spese e dotazione software/hardware a totale carico del *Cassiere*, un collegamento di tipo "home banking" o "internet banking" per l'interscambio informatizzato ed automatico dei dati tra l'IRCCS ed il *Cassiere*. Il sistema dovrà consentire di consultare in tempo reale i saldi dei conti correnti, l'invio e la ricezione degli ordinativi di pagamento e di riscossione, il ricevimento dei riscontri di cassa sugli ordinativi incassati e pagati.

- b) Il Tesoriere deve attivare tutte le procedure necessarie per l'esecuzione di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici con l'applicazione della firma digitale così come definita dal D.P.R. 28/12/2000 n° 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in luogo di quelli cartacei, secondo quanto indicato negli articoli della presente convenzione mediante l'attivazione della firma elettronica qualificata con sottoscrizione digitale dei mandati di pagamento, delle reversali di incasso
- c) applicare ai dipendenti dell'IRCCS che dovessero divenire correntisti del *Cassiere* particolari condizioni agevolative.

ART. 21 PRIVACY

Il *Cassiere* sarà tenuto all'osservanza delle norme previste nel D.Lgs. n. 196/2003 in particolare di quanto disposto dalla stesse legge in relazione alla sicurezza degli apparati dei circuiti e delle operazioni nel caso di trattamenti di dati personali o di dati sensibili.

ART. 22 RECESSO

1. L'Amministrazione, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall'articolo 134 del d.lgs. 163 del 2006, nonché dall'art. 1671 del C.C. potrà recedere dal contratto, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, del servizio eseguito e ritenuto correttamente e pienamente eseguito dall'Ente appaltante.
2. L'Amministrazione può recedere dal contratto, anche se ne è iniziata l'esecuzione, purché tenga indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, del servizio eseguito e ritenuto correttamente e pienamente eseguito dall'Ente appaltante.

L'IRCCS si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni, qualora nel corso della sua esecuzione:

- venga a cessare per l'IRCCS l'obbligo giuridico di provvedere al servizio in oggetto;
- venga a cessare per l'IRCCS l'obbligo del sistema di tesoreria unica;
- per giusta causa.

Nei casi di cui sopra al Tesoriere/cassiere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio.

ART. 23 CONTROLLI E PENALITA'

La direzione del Servizio sarà affidata al Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell'IRCCS che ha espressa delega dell'Ente di operare, durante il corso del servizio, per necessità od opportunità sopravvenute, tutti gli interventi che ritenga necessari.

Il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente al servizio in ogni sua fase, senza che per tale controllo il Cassiere possa pretendere di eliminare o diminuire la propria responsabilità che rimarrà comunque intera e assoluta.

Qualora si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l'IRCCS potrà chiedere all'Istituto di credito aggiudicatario di intervenire per porre rimedio a tale inconveniente entro un termine perentorio che non potrà mai essere inferiore di cinque giorni lavorativi.

In caso di inadempimento relativamente allo svolgimento dell'attività oggetto del servizio previsto dal capitolato, IRCCS, in contraddittorio con l'Istituto aggiudicatario, si riserva di applicare i seguenti provvedimenti:

- Ritardo nell'attivazione del servizio € 200,00 giornalieri;
- Mancato rispetto del termine a porre rimedio ad una inadempienza € 200,00 giornalieri;
- Interruzione del servizio € 250,00 giornalieri.

Le inadempienze e le manchevolezze innanzi enunciate devono intendersi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, pertanto, in tutti gli altri casi di contestazione di disservizi non espressamente previsti ai punti precedenti verrà applicata una penalità, variabile a seconda della gravità delle infrazioni contestate e del ripetersi delle stesse, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00 fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati e la facoltà dell'IRCCS di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 24 RISOLUZIONE ANTICIPATA

L'Amministrazione, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall'articolo 136 del d.lgs. 153 del 2006, nonché dall'art. 1453 del C.C. potrà risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi, salvo rivalsa di spese e danni subiti :

a. quando l'appaltatore non inizi il servizio alla data fissata nella convenzione o interrompa lo stesso. L'Ente intimerà per iscritto al contraente di adempiere entro un termine, che salvo casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, è fatta salva per l'IRCCS la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e pretendere il risarcimento dei danni subiti e la rifusione delle spese sostenute in conseguenza dal mancato inizio o interruzione del rapporto oltre alle sanzioni previste dalla Convenzione;

b. qualora accertati che i comportamenti del contraente comportino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione della prestazione dovuta, per un periodo superiore a 15 giorni. In questo caso l'IRCCS formulerà la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione, per la prestazione delle proprie controdeduzioni; Acquisite e se valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, l'IRCCS disporrà la risoluzione del contratto, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

c. qualora l'appaltatore ritardi negligenzemente l'esecuzione del servizio. Più specificatamente, l'IRCCS intimerà per iscritto al contraente di adempiere entro

un termine, che salvo casi di urgenza, non potrà essere inferiore a quindici giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, viene disposta la risoluzione ed è fatto salvo per l'IRCCS di pretendere il risarcimento dei danni subiti e la rifusione delle spese sostenute in conseguenza dell'interruzione del rapporto.

In questi casi al Cassiere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio e per la risoluzione del contratto.

L'IRCCS è tenuta a segnalare tempestivamente al Tesoriere/cassiere gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio

In caso di cessazione anticipata del servizio per qualsivoglia motivo, l'IRCCS si impegna, sin da ora, ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dal Tesoriere, obbligandosi – in via subordinata – all'atto del conferimento dell'incarico al Tesoriere subentrante, a far assumere a quest'ultimo, tutti gli obblighi inerenti:

- a. le anzidette esposizioni debitorie;
- b. gli impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente;
- c. le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate

ART. 25

SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione sono a carico del *Cassiere*.

ART. 26

NORME INTEGRATIVE

Il *Cassiere*, oltre a quanto pattuito con la presente convenzione e nel capitolato speciale di gara, per tutti i restanti obblighi e formalità non previste è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 27

FORO COMPETENTE

In caso di contestazione nell'interpretazione e nell'applicazione ed esecuzione della presente convenzione, le eventuali controversie saranno rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Messina.

ART. 28

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutti gli obblighi e formalità che potranno incombere alle parti, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., l'Istituto di credito dichiara di accettare integralmente il capitolato speciale di appalto, ferma restando l'inderogabilità anche delle altre norme contrattuali.

Messina, addì _____.

Il Dirigente
Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott.ssa Adriana Scardina